ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE

DEL FORO DI TRANI

REGOLAMENTO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge su ordine del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art.2 - Domanda di mediazione

1. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso la presentazione della domanda di mediazione, compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato munito di procura speciale e sostanziale, a mezzo pec all'indirizzo omt@pec.ordineavvocatitrani.it o su apposita piattaforma all'indirizzo https://concilio.dcsssrl.it/concilio-OPENWEB1/login/omftrani . La domanda può essere presentata anche in forma libera, purché contenga tutti gli elementi di cui al punto 2.

2. La domanda di mediazione contiene:

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P. Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche quelli eventualmente digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti di procura speciale notarile indicante i poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art.4.punto 5 del presente regolamento

b) il valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile

c) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

d) copia della ricevuta di pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023.

e) **Il versamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario a: CREDEM IBAN IT94B0303241720010000838686- intestato a O.M.T. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI.**

3. La domanda può contenere:

a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;

b) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento, per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto.

c) in caso di mediazione demandata o delegata dal Giudice, allegare l'ordinanza e il provvedimento di rinvio in mediazione.

d) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciata dal Coa territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di

ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

4. Alla domanda va allegato in caso di persona giuridica visura della CCIAA o lo statuto per le associazioni, il documento d'identità della parte in corso di validità, l'informativa privacy sottoscritta.

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata al presente regolamento, commisurata al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'O.M.T.

Art.3 - Adesione alla mediazione

1. L'adesione alla mediazione, compilata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'organismo di mediazione, va sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato munito di procura speciale e sostanziale, ed inviata all'organismo di mediazione a mezzo pec all'indirizzo omt@pec.ordineavvocatitrani.it o su apposita piattaforma all'indirizzo: https://concilio.dcssrl.it/CONCILIO-OPENWEB1/login/omftrani . Deve pervenire preferibilmente alla segreteria dell'organismo tre giorni prima dell'incontro stabilito.

2. L'adesione alla mediazione deve contenere:

a) I dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P. Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti di procura speciale notarile indicante i poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 del presente regolamento.

b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile

d) copia della ricevuta delle spese di adesione e delle spese di mediazione.

Il versamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario a: CREDEM IBAN IT94B0303241720010000838686- intestato a O.M.T. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI.

3. La domanda di adesione può contenere:

a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia.

b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto cui vada estesa la mediazione con l 'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;

c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento,

d) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciata dal Coa territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente

4. All' adesione vanno allegate, il documento di identità della parte in corso di validità, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro (D.M. 150/23 art. 28).

5. Il deposito del modello di adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle spese di cui alla tabella allegata al presente regolamento, commisurata al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'O.M.T.

Art. 3 bis - domanda di mediazione congiunta

1. La domanda di mediazione congiunta, compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato munito di procura speciale, ed inviata a mezzo pec all'indirizzo omt@pec.ordineavvocatitrani.it o su apposita piattaforma all'indirizzo: https://concilio.dcsssrl.it/concilio-OPENWEB1/login/omftrani. La domanda può essere presentata anche in forma libera, purché contenga tutti gli elementi di cui al punto 2.

2. La domanda congiunta di mediazione contiene:

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P. Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 del presente regolamento.

b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;

d) **Il versamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario a: CREDEM IBAN IT94B0303241720010000838686- intestato a O.M.T. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI.**

3. La domanda di adesione può contenere:

a) la concorde indicazione del nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'O.M.T.

b) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;

4. Alla domanda va allegato, il documento di identità di tutte le parti in corso di validità, in caso di persona giuridica le visure della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni, l'informativa privacy sottoscritta da tutte le parti, la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro.

5. Il deposito della domanda di mediazione congiunta, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata al presente regolamento, commisurata al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'O.M.T.

Art. 4 – La Segreteria

1. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione, o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

3. Su richiesta e, con eventuali costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia i verbali, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

4. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali di cui all'art.2, commi 1 e 2, art. 3 commi 1 e 2 , art. 3 bis commi 1 e 2 del presente regolamento e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.

5. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione**:**

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno 3 (tre) giorni prima dell'incontro, la propria adesione a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura notarile speciale indicante i poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione.

c) a tutte le parti in caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o con collegamento da remoto, la Segreteria comunica il link necessario per accedere alla stanza virtuale.

6. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione secondo il punto 5. che precede.

7. Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del DM n.150/23 e a semplice richiesta delle parti istanti ed aderenti che ne sostengono eventuali costi, la segreteria garantisce l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni, fatte salve le produzioni documentali riservate alla visione del solo mediatore. Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, è riservato alla sola parte depositante. Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

Art. 5 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede operativa dell'Organismo in Trani, alla Piazza Trieste, n° 1.

2. Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo.

Art. 6 - Modalità di svolgimento degli incontri

1. Le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato.

2. La parte impossibilitata a partecipare personalmente, in presenza di giustificati motivi, può delegare un rappresentante. La delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata contenente gli estremi del documenti di identità del delegante. Nel caso di atti che richiedono l'autentica del pubblico ufficiale (articolo 11, comma 7, dlgs 28/2020) il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

3. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del Mediatore.

4. Ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo, nel qual caso il Mediatore designato indica la piattaforma web su cui si svolgerà l'incontro, nel rispetto dell'art. 8 ter D. Lgs 28/2010.

Art. 7 - La mediazione in modalità telematica

Ai sensi dell'art. 8 bis, D. Lgs 28/2010, quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento.

Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare.

Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria.

h) Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

Al termine del procedimento il mediatore direttamente o per il tramite della segreteria invia telematicamente o a mezzo posta elettronica certificata alle parti ed agli avvocati, file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione, contenente eventualmente l'accordo raggiunto. Tutti i partecipanti immediatamente e in successione tra loro sottoscrivono il verbale mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e poi, sempre a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, lo restituiscono immediatamente al mediatore che provvede a sua volta alla sottoscrizione digitale, così concludendo l'incontro e il procedimento. All'esito di tutte le contestuali sottoscrizioni apposte come sopra il mediatore invia il verbale alla Segreteria dell'Organismo.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 8 - Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto.

1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

3. Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, tutte le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Art. 9 - Funzioni e designazione del Mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. Il responsabile dell'O.M.T. designa un mediatore individuandolo, qualora non fossa indicato congiuntamente dalle parti, o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, tra i nominativi inseriti nell'elenco dei mediatori, seguendo preferibilmente il criterio della rotazione dell'affidamento degli incarichi in ordine alfabetico. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà si applicherà il criterio della turnazione fra mediatori di pari grado di competenza professionale, iniziando dal mediatore con maggiore anzianità di iscrizione.

4. I mediatori devono essere iscritti all'Albo degli Avvocati di Trani**.** La lista dei mediatori è consultabile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Trani, nella sezione Organismo di Mediazione (O.M.T.).

5. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione e aggiornamento e rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, dalle previsioni del regolamento di mediazione, dal codice etico adottato dall'organismo.

6. Il mediatore deve comunicare alla segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

7. Il mediatore, salvo gravi e documentati motivi da comunicare, in ogni caso, nel più breve tempo possibile, è tenuto a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato. La mancata partecipazione a quest'ultima, senza giustificato motivo da parte del mediatore, è causa di sospensione per mesi due e, in caso di reiterato comportamento in tal senso per tre volte, di cancellazione d'ufficio dall'elenco.

8. In casi eccezionali, in ipotesi di assenza del mediatore nel giorno e nell'ora fissati per la procedura di mediazione cui è stato designato, l'Organismo può sostituirlo senza indugio, secondo i criteri predeterminati di cui al punto 3. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, in favore delle stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

9. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. Al mediatore è fatto altresì obbligo di:

a) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità;

b) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative, ove richiesto dalle parti;

Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore e, nel caso in cui il mediatore da sostituire sia il responsabile, vi provvederà il legale rappresentante dell'Organismo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'OMT.

10. Nel caso in cui, nel corso del procedimento, il mediatore rinunci all'incarico, previa dichiarazione scritta e motivata inoltrata alla segreteria dell'O.M.T. e le parti non scelgano altro mediatore di comune accordo, il responsabile dell'organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore.

11. E' facoltà dell'organismo designare mediatori ausiliari da affiancare al mediatore titolare della procedura senza alcun aggravio di costi per le parti. Il rimborso spese e le spese di mediazione saranno ripartite in parti uguali tra i due mediatori.

12. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici anche iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore, o in assenza, il compenso verrà determinato sulla base delle tariffe regolate dagli articoli 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto.

Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9 primo comma del d. Lgs. n.28/10.

Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

13. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

14. Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art. 12 bis del decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

15. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e di indipendenza.

Art. 10 - Obblighi del Mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

a) abbia in corso rapporti di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;

b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;

2. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

3. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo, del Codice Deontologico Forense e delle disposizioni di cui all'art. 815, comma 1 numeri da 2 a 6 c.p.c.

4. il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: "*di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni*" integrare la modulistica dell'accettazione dell'incarico.

6. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

7. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

8. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

9. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

10. In ogni caso il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificata motivazione per più di tre volte in un triennio, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco che sarà comunicata al responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia per l'emissione del provvedimento formale.

Art. 11 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che partecipino al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Mediatore e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso

dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

8. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'ODM, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in corformità all'art. 41 del DM n. 150/2023. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione, l'Organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venir meno l'obbligo di conservazione previsto dall'art. 8-bis comma 5, del D. Lgs n. 28 del 2010 e dall'art. 16 comma 4 del DM n° 150 del 2023.

Art. 12 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità, di un mediatore ausiliario (cd. Co-Mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.

2. Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Il mediatore, soprattutto laddove ravvisi la possibilità di conciliare le parti al primo incontro, nonchè tenuto conto della complessità delle questioni controverse, del numero rilevante delle parti e della volontà manifestata dalle stesse, comunica la sua disponibilità a proseguire l'incontro nella stessa giornata oltre le due ore.

3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo 28/10, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

4. Solo le parti che ritualmente abbiano aderito e che abbiano corrisposto le spese di mediazione dovute per il primo incontro, possono richiedere, con giustificato motivo, un rinvio della prima seduta.

5. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

6. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale. La delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante.

7. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7 del D. Lgs 28/2010, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

Art. 13 - Proposta del Mediatore

1. Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale.

In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

2. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

3. Prima di formulare la proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D. lgs 28/2010.

4. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

5. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

6. Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria dell'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine concesso, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 14 - Conclusione del procedimento di mediazione

a) Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a sei mesi, non soggetto a sospensione feriale e decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione. Su accordo delle parti allegato al verbale di mediazione, ed entro la scadenza del suddetto termine, è possibile richiedere una proroga per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

b) In caso di mediazione delegata dal Giudice, ai sensi dell'art. 5 co. 2 o dell'art. 5 quater co.1, il termine di durata del procedimento di mediazione decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il Giudice adotta i provvedimenti previsti dai citati articoli ed è prorogabile, dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta di ulteriori tre mesi.

La proroga ai sensi dei punti precedenti a) e b) risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso.

Nel caso di cui al punto b), le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui risulta.

1. Il procedimento si conclude:

a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti,

b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;

c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;

d) quando lo richiedano le parti o una di esse per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo.

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.

3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.

4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.

6. in caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

7. Il verbale, non in formato digitale, contenente l'accordo di conciliazione, viene redatto in tanti originali, quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l'Organismo.

8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art. 15 – Efficacia esecutiva ed esecuzione

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis del D. Lgs 28/2010, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al presente comma, deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196 decies e 196 undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368 recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 16 - Valore della lite e dell'accordo di conciliazione.

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 17 - Spese ed indennità del procedimento di mediazione

1.Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare, in favore dell'Organismo, un importo a titolo di indennità oltre alle eventuali spese vive e postali documentate. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione che includono anche il compenso del mediatore.

2. Sono dovuti a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore fino a € 1.000,00 e indeterminabile basso;

€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 a € 50.000,00 e indeterminabile medio;

€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminabile alto;

3. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

- € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso;

- € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

- € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

4. Gli importi di cui sopra ai punti 2 e 3 debbono essere versati, a mezzo bonifico, al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro dalla parte invitata.

5. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti 2 e 3.

6. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023, di seguito riportata, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 3, con una maggiorazione del 10%.

7. In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023, di seguito riportata, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 3, con una maggiorazione del 25%.

8. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023, di seguito riportata, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 3.

9. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.28/10 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione di cui ai punti nn. 2 e 3, nonché le ulteriori spese di mediazione previste dai punti da 6 a 8 sono ridotte di un quinto.

10. Per il calcolo delle spese di mediazione secondo la tabella di cui all'allegato A del DM 150/23, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

11. Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione di cui all'allegato A del DM 150/23, previste sopra ai punti da 6 ad 8, che devono essere corrisposte comunque prima della fine del procedimento.

12. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.

13. Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge.

14. Al mediatore sarà versato il compenso nella misura del 60% delle complessive spese di mediazione al netto dell'Iva.

In caso di mancata adesione della parte invitata il compenso del mediatore sarà calcolato unicamente nella misura del 50% delle spese di mediazione al netto dell'Iva.

15. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti, l'Organismo provvederà ad attivare le procedure per il recupero anche coattivo degli stessi, all'esito delle quali sarà corrisposto al mediatore il dovuto compenso.

L'istanza del mediatore per il pagamento del proprio compenso deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura del procedimento di mediazione;

16. Le spese di mediazione rimangono fisse anche nel caso di sostituzione del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un uno o più mediatori ausiliari.

TABELLA A
(articolo 31, comma 1)

TABELLA DELLE SPESE
DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE IN EURO	
	Minimi	Massimi
Fino a euro 1.000,00	80,00	160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00	290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00	440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00	720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00	1200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1200,00	1500,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1500,00	2500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2500,00	3900,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3900,00	4600,00
da euro 1.500,001,00 a euro 2.500.000,00	4600,00	6500,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6500,00	10000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da Euro 50.001,00 ad Euro 150.000,00.

Art.18 – Patrocinio a spese dello Stato

È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del decreto legislativo 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.

Il patrocinio a spese dello Stato è altresì assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto.

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la parte interessata potrà essere esonerata dal pagamento delle spese di avvio e di mediazione spettante all'O.M.T.

A tal fine, tramite il proprio difensore, la parte è tenuta a depositare, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente, tramite la piattaforma adottata dallo stesso, apposita istanza sottoscritta personalmente, con allegata documentazione fiscale attestante il possesso del requisito previsto dalla legge, mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445⁄2000.

Il mediatore a cui viene assegnato un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal presente articolo, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve il compenso previsto dall'art.17 in misura ridotta, corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Al mediatore cui è stata assegnata una mediazione in cui anche una sola delle parti è ammessa al gratuito patrocinio viene riconosciuta una ulteriore procedura, indipendentemente dal regime di turnazione.

L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.